

MARIO ENRICO DELPINI

ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. gen. n. 01320

Oggetto:

Decreto modifica Statuto

Veneranda Biblioteca Ambrosiana

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, fondata il 7 settembre 1607 dal Cardinale Federico Borromeo allo scopo di promuovere i valori umani e cristiani mediante la scienza e la cultura a servizio della Chiesa cattolica, è retta dalle *Norme* approvate con decreto arcivescovile del 21 luglio 2014 (prot. gen. n. 2162/14), vigenti dal 25 luglio 2014.

Al fine di effettuare un nuovo aggiornamento statutario, che insistesse in particolare sulla precisazione delle modalità per l'amministrazione della Biblioteca (evidenziando le responsabilità che competono anche alla Congregazione dei Conservatori in ordine alla custodia del patrimonio culturale dell'Ente) e su una migliore definizione per le procedure di nomina dei nuovi Dottori, abbiamo incaricato per lo studio della questione una Commissione, incontrando personalmente i membri della stessa a conclusione dell'approfondimento effettuato ed assumendo di conseguenza le scelte che abbiamo ritenuto più opportune.

Pertanto, tenendo conto del fatto che la Veneranda Biblioteca Ambrosiana è un ente ecclesiastico (lettera del Segretario di Stato del 15 dicembre 1973, prot. n. 246484, e relative norme; lettera del Segretario di Stato del 13 marzo 1997, prot. n. 410.509) riconosciuto nell'ordinamento italiano per antico possesso di stato (attestato del Ministero dell'Interno del 13 luglio 1987) e dipende dall'Arcivescovo di Milano;

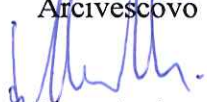
visto che l'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e il successivo Protocollo del 15 novembre 1984, entrata in vigore il 30 aprile 1997 (pubblicata sul S.O. n. 210 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997), ha precisato che le modifiche statutarie non comportanti mutamenti sostanziali di cui all'art. 19 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 non necessitano di approvazione ministeriale, ma solo dell'autorità competente nell'ordinamento canonico e hanno immediata efficacia civile, una volta iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche,

decretiamo

che la Veneranda Biblioteca Ambrosiana sia retta dalle *Norme della Veneranda Biblioteca Ambrosiana*, modificate rispetto alle attuali, secondo il testo allegato al presente Decreto, che entrerà in vigore il 10 luglio 2020.

Milano, 3 luglio 2020, *Festa di S. Tommaso Apostolo*


Arcivescovo


Cancelliere Arcivescovile



VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA

Norme della Veneranda Biblioteca Ambrosiana

DELLA NATURA GIURIDICA E DELLA SEDE

Art. 1 - Natura giuridica e sede

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana è stata fondata il 7 settembre 1607 dal Cardinale Federico Borromeo, al quale sono dovute l'idea originaria, consistente nella promozione dei valori umani e cristiani mediante la scienza e la cultura a servizio della Chiesa cattolica, e la struttura fondamentale, costituita da due organismi complementari e collaboranti: il Collegio dei Dottori e la Congregazione dei Conservatori.

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana è un ente ecclesiastico (lettera del Segretario di Stato del 15 dicembre 1973, prot. n. 246484, e relative norme; lettera del Segretario di Stato del 13 marzo 1997, prot. n. 410.509) riconosciuto nell'ordinamento italiano per antico possesso di stato (attestato del Ministero dell'Interno del 13 luglio 1987) e dipende dall'Arcivescovo di Milano. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana ha sede in Milano, piazza Pio XI, n. 2.

Art. 2 - Scopo

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana ha scopo di religione e di culto e persegue, in particolare, la formazione del clero, dei religiosi e dei laici, nonché la diffusione della cultura cristiana, anche a scopi catechetici, di educazione cristiana, di dialogo interreligioso e interculturale, attraverso la conservazione, la custodia, la valorizzazione del proprio Patrimonio Culturale (manoscritti, stampati, opere d'arte, ecc.).

Art. 3 - Attività

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana persegue i propri scopi operando, anzitutto, nei settori della promozione della cultura e dell'arte, nonché della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse religioso, artistico e storico.

La principale attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana consiste nella gestione della Biblioteca, della Pinacoteca e dell'Accademia Ambrosiana.

È compito della Veneranda Biblioteca Ambrosiana provvedere alla conservazione, custodia e valorizzazione del proprio Patrimonio Culturale, nonché promuovere ricerche scientifiche e altre iniziative finalizzate ad accrescere la conoscenza e la fruibilità del medesimo patrimonio. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana può collaborare con altre istituzioni, ecclesiastiche e non, italiane e straniere, e può svolgere qualsiasi altra attività compatibile con le proprie finalità e la natura di ente ecclesiastico, anche di natura commerciale.

DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEI MEZZI D'ESERCIZIO

Art. 4 - Patrimonio culturale

Costituiscono il Patrimonio Culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, oltre l'edificio dove ha sede, la Chiesa di Santa Maria Maddalena al Santo Sepolcro, la Casa Museo Pogliaghi e il complesso monumentale di San Carlo ad Arona, i beni culturali assegnati al momento della fondazione, quelli pervenuti nel corso del tempo e quelli che saranno acquisiti in futuro e destinati a Patrimonio Culturale con delibera della Congregazione dei Conservatori, su proposta o con il parere favorevole del Collegio dei Dottori.



Art. 5 - Patrimonio Non Culturale

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana può possedere altri beni immobili e mobili come patrimonio finalizzato a produrre reddito per le sue attività istituzionali e a sovvenire, in generale, alle sue esigenze.

Compete alla Congregazione dei Conservatori deliberare sugli incrementi del Patrimonio Non Culturale, sulle relative permuta e alienazioni.

Art. 6 - Mezzi di funzionamento

Le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi di enti pubblici e privati nonché di persone fisiche, i proventi da attività proprie, gli eventuali avanzi di esercizio, i beni mobili e immobili di proprietà non riconducibili al Patrimonio costituiscono i mezzi di funzionamento destinati a sostenere le attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

ORGANI DELLA VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA

Art. 7 - Organi

Sono organi della Veneranda Biblioteca Ambrosiana:

- a) il Collegio dei Dottori,
- b) il Prefetto,
- c) la Congregazione dei Conservatori,
- d) il Presidente della Congregazione dei Conservatori,
- e) il Segretario Generale,
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.



I componenti dei suddetti organi rimangono in carica nei termini stabiliti dal presente Statuto e comunque sino alla nomina, legittimamente intimata, dei rispettivi successori.

IL COLLEGIO DEI DOTTORI

Art. 8 - Composizione

Il Collegio dei Dottori è nominato dall'Arcivescovo di Milano, ed è composto da un minimo di cinque membri, di cui almeno tre Ordinari.

I Dottori si distinguono in Incaricati e Ordinari, e sono scelti tra gli ecclesiastici che hanno conseguito un Dottorato ecclesiastico o un titolo equipollente, non inferiore al Dottorato di ricerca e si segnalano per i loro meriti scientifici, desumibili in primo luogo dalle pubblicazioni.

Occorre che il numero dei Dottori sia sufficiente affinché i vari settori concernenti il Patrimonio e l'attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana siano seguiti proficuamente e con continuità.

Art. 9 - Nomina dei Dottori

Il Prefetto, acquisito il parere favorevole dei Dottori Ordinari e, per quanto riguarda gli aspetti economici, il parere della Congregazione dei Conservatori, propone all'Arcivescovo la nomina dei Dottori Incaricati.

La proposta di nomina del Dottore Incaricato deve essere accompagnata dal parere, espresso per iscritto, di una commissione di qualificazione, composta dal Prefetto e da almeno tre docenti, esperti

per l'ambito di competenza del Dottore in questione, scelti dal Vicario episcopale competente per la Cultura (in assenza di questo ufficio, altro Ordinario indicato dall'Arcivescovo), che coordina lo svolgimento dei lavori della commissione stessa.

L'Arcivescovo, valutati attentamente gli elementi a suo disposizione, decide se procedere alla nomina del Dottore Incaricato, il cui mandato ha durata quinquennale.

In presenza di candidati che, oltre a disporre dei requisiti previsti, sono docenti stabili (in ambito ecclesiastico o civile) di una Facoltà, di un Dipartimento, o di altre strutture universitarie di ricerca e si distinguono per acclamate competenze nell'ambito della vita accademica e della ricerca scientifica, l'Arcivescovo può disporre che il mandato abbia durata inferiore ai cinque anni.

Entro trenta giorni dal termine del mandato i Dottori Incaricati possono essere rinnovati con provvedimento dell'Arcivescovo di Milano su proposta del Prefetto, sentito il Collegio dei Dottori; compete all'Arcivescovo determinare la durata per il rinnovo dell'incarico, che in ogni caso non deve superare i cinque anni. In caso contrario, se non viene presentata a norma del presente articolo la richiesta di nomina a Dottore Ordinario, i Dottori Incaricati sono congedati dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

I Dottori Incaricati partecipano e possono intervenire alle riunioni del Collegio dei Dottori ma non hanno diritto di voto.

II Prefetto, sentito il Collegio dei Dottori, assegna ai Dottori Incaricati gli ambiti di studio e ne segue l'attività scientifica e istituzionale.

Il Prefetto, acquisito il voto favorevole della maggioranza dei Dottori Ordinari e il parere favorevole della Congregazione dei Conservatori in merito agli impegni economici connessi, propone all'Arcivescovo la nomina a Dottore Ordinario. Possono essere nominati Dottori Ordinari i Dottori Incaricati che:

- a) hanno terminato almeno un mandato,
- b) hanno dato buona prova di sé per preparazione scientifica e capacità di svolgere gli incarichi ricevuti; la preparazione scientifica deve essere attestata da pubblicazioni in riviste o collane di primaria importanza.

Qualora l'ecclesiastico non sia incardinato nella Diocesi di Milano è necessario acquisire il parere favorevole dell'Ordinario competente per procedere alla nomina a Dottore, sia Incaricato che Ordinario.

Art. 10 - Riunioni e deliberazioni

Il Collegio dei Dottori è convocato dal Prefetto di norma con cadenza mensile.

La convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Collegio dei Dottori devono essere comunicati ai Dottori con almeno tre giorni di anticipo.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei Dottori Ordinari e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Dottori Ordinari presenti.

La votazione deve avvenire con voto segreto quando concerne le persone.

Le riunioni del Collegio possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla



trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Prefetto e un altro Dottore, che funge da segretario, devono, tuttavia, essere presenti nel luogo di convocazione, dove la riunione si considererà tenuta.

La convocazione del Collegio deve essere comunicata anche al Presidente della Congregazione dei Conservatori che può scegliere se parteciparvi da solo o accompagnato dal Segretario Generale, senza che nessuno dei due assuma il diritto di voto.

Art. 11 - Competenze

Il Collegio dei Dottori promuove e provvede all'attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in collaborazione con la Congregazione dei Conservatori e nel rispetto delle competenze attribuite dal presente Statuto agli altri organi. Al Collegio dei Dottori compete anzitutto:

- a) concorrere a garantire la diligente custodia e la promozione del Patrimonio Culturale e dei beni culturali detenuti dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, e promuovere l'incremento delle collezioni (cf anche art. 19);
- b) attendere alla ricerca scientifico-culturale;
- c) favorire la conoscenza e la consultazione del Patrimonio Culturale e dei beni culturali detenuti, anche promuovendo iniziative culturali;
- d) promuovere e sviluppare relazioni con altre istituzioni culturali.

Al fine di svolgere adeguatamente i compiti sopraindicati, il Collegio dei Dottori:

- a) determina annualmente il Piano di attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- b) approva le pubblicazioni dei Dottori, che impegnano direttamente il nome e la responsabilità culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- c) propone il conferimento del dottorato "*honoris causa*";
- d) predispone il Regolamento concernente l'attività dei Dottori e adotta ogni altra norma regolamentare riguardante gli aspetti scientifico-culturali dell'attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- e) nomina il Direttore della Biblioteca e il Direttore della Pinacoteca stabilendone, con apposito Regolamento, la durata dell'incarico e le competenze di natura esecutiva;
- f) esprime il consenso circa le proposte di prestiti di manoscritti o stampati od opere d'arte, come pure sulla concessione a terzi di diritti di riproduzione e di divulgazione (cf anche art. 19);
- g) svolge attività consultiva e istruttoria a favore di tutti gli altri organi;
- h) vigila sulla coerenza dell'attività scientifico-culturale promossa dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

I regolamenti di cui alla lett. d) e alla lett. e), e le successive modifiche, devono essere presentati all'Arcivescovo di Milano.

Art. 12 - Attività dei Dottori e incompatibilità

I Dottori Ordinari, godendo della necessaria autonomia di ricerca, provvedono all'attività scientifica e agli incarichi ricevuti, tenendo conto del Piano di attività scientifico-culturale (art. 11) e di quanto deliberato dal Collegio dei Dottori; ogni anno sono tenuti a presentare al Collegio e al Prefetto il programma di studio e una relazione circa i risultati delle loro ricerche.



I Dottori Incaricati svolgono gli incarichi ricevuti dal Prefetto ai sensi dell'art. 9 e al termine di ogni anno presentano al Collegio dei Dottori e al Prefetto una relazione circa gli incarichi ricevuti e l'attività scientifica e istituzionale svolta.

Le modalità dell'impegno richiesto ai Dottori sono stabilite dal Regolamento previsto dall'art. 11, co. 3, lett. d).

Ai Dottori spetta il trattamento remunerativo, previdenziale e assistenziale determinato dalle norme stabilite per il sostentamento del clero in Italia e l'abitazione.

Salvo quanto specificamente previsto da altre norme del presente statuto, i Dottori Incaricati hanno gli stessi diritti e doveri dei Dottori Ordinari.

Dovendosi dedicare a tempo pieno alle attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, i Dottori Ordinari e Incaricati non possono assumere altri impegni continuativi. Eventuali limitate attività di insegnamento e di ricerca devono essere approvate dal Collegio dei Dottori.

Art. 13 - Cessazione dalla carica

Al compimento del settantacinquesimo anno di età:

- a) i Dottori possono continuare la loro attività di ricerca ma hanno termine i compiti e i diritti loro spettanti quali componenti del Collegio, a norma dell'art. 11, compreso il diritto all'abitazione;
- b) i Dottori Ordinari diventano Emeriti.



I Dottori Ordinari possono cessare dall'ufficio anche prima del previsto limite di età per cause diverse, in particolare: per rinuncia, per assunzione di altro incarico incompatibile con i doveri propri dei Dottori, per sopravvenuta inidoneità permanente ad attendere efficacemente all'attività scientifico-culturale, o a seguito di decisione assunta dalla competente autorità per gravi motivi, sentiti il Prefetto e il Dottore interessato. I Dottori Incaricati cessano dall'ufficio, oltre che per termine del mandato quinquennale senza essere rinnovati (art. 9), anche per rinuncia, per assunzione di altro incarico incompatibile con i doveri propri dei Dottori, per sopravvenuta inidoneità permanente ad attendere efficacemente all'attività scientifico-culturale, o a seguito di decisione assunta dalla competente autorità.

I Dottori Ordinari che cessano dall'ufficio per sopravvenuta inidoneità permanente diventano Emeriti.

Art. 14 - Dottori Aggregati, Dottori Emeriti e Dottori *honoris causa*

Il Collegio dei Dottori, previo parere favorevole della Congregazione dei Conservatori, può chiamare a collaborare alle attività scientifico-culturali della Veneranda Biblioteca Ambrosiana persone di riconosciuta competenza che assumono la qualifica di Dottori Aggregati.

Le modalità e la durata della collaborazione, nonché i compiti specifici affidati ai Dottori Aggregati sono definiti dal Collegio dei Dottori all'atto dell'incarico e sono eventualmente precisati dal Prefetto. La remunerazione dei Dottori Aggregati che non possono essere inseriti nel sistema del sostentamento del clero in Italia è stabilita dalla Congregazione dei Conservatori su proposta del Prefetto.

I Dottori Emeriti e i Dottori Aggregati, su invito del Prefetto, possono partecipare alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto.

Su proposta del Collegio dei Dottori, approvata a maggioranza assoluta con voto segreto, l'Arcivescovo di Milano può conferire il titolo di Dottore *honoris causa* a personalità di chiara fama.

DEL PREFETTO

Art. 15 - Nomina

Il Prefetto è nominato dall'Arcivescovo di Milano per un quinquennio scegliendolo, anche al di fuori dei membri del Collegio dei Dottori, tra coloro che abbiano i requisiti stabiliti per essere Dottore Ordinario, previa consultazione dei Dottori Ordinari e sentita la Congregazione dei Conservatori. Il Prefetto può essere riconfermato. Se non riconfermato, resta a tutti gli effetti Dottore Ordinario. Nella scelta del Prefetto andranno tenute presenti, oltre le doti culturali, anche le capacità e le esperienze di natura direttiva.

Art. 16 - Competenze

Al Prefetto compete:

- a) dirigere le attività scientifico-culturali della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, curando la realizzazione delle attività previste dal Piano Annuale di cui all'art. 11, co. 3, lett. a) e dei singoli progetti di ricerca;
- b) rappresentare la Veneranda Biblioteca Ambrosiana in ambito scientifico-culturale;
- c) convocare e presiedere il Collegio dei Dottori, determinando l'ordine del giorno;
- d) seguire le attività dei singoli Dottori e assegnare loro incarichi particolari;
- e) predisporre ogni anno una Relazione in merito all'attività scientifica svolta da ciascun Dottore; detta Relazione deve essere trasmessa all'Arcivescovo di Milano e al Dottore.
- f) nominare, per la durata del suo mandato e dopo aver sentito il Collegio dei Dottori, un Vice-Prefetto scelto tra i Dottori Ordinari.

Il Prefetto deve predisporre ogni anno una Relazione sull'attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Detta Relazione deve essere trasmessa all'Arcivescovo di Milano e alla Congregazione dei Conservatori.

Art. 17-Vice-Prefetto

Il Vice-Prefetto coadiuva il Prefetto e lo sostituisce in caso di assenza o inabilità, anche temporanea. Il Prefetto può delegare al Vice-Prefetto determinati compiti in relazione alla direzione delle attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, fatte salve le competenze degli altri Organi.

DELLA CONGREGAZIONE DEI CONSERVATORI

Art. 18 - Composizione e durata della carica

La Congregazione dei Conservatori è composta da sette membri, ecclesiastici o laici, nominati dall'Arcivescovo di Milano e così individuati:

- a) il Prefetto, membro di diritto;
- b) un rappresentante della Famiglia Borromeo;
- c) due membri designati direttamente dall'Arcivescovo di Milano;
- d) un membro designato dall'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori;
- e) un membro designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde;
- f) un membro designato dalla Fondazione Lambriana, fondazione per attività religiose e caritative.



Il mandato della Congregazione dei Conservatori ha termine con l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al quinto esercizio.

In caso di sostituzione di uno o più Conservatori i componenti di nuova nomina scadono con il termine del mandato della Congregazione.

I membri della Congregazione dei Conservatori possono essere riconfermati.

Art. 19 - Competenze

Alla Congregazione dei Conservatori compete, a norma del Codice di Diritto Canonico, l'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività e dei beni della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Rientra nelle competenze della Congregazione dei Conservatori l'assunzione delle scelte di carattere economico e amministrativo concernenti tutte le attività previste dall'art. 11, co. 3, lett. f, su cui il Collegio dei Dottori ha espresso il proprio consenso di carattere scientifico-culturale.

Sono atti di amministrazione straordinaria quelli stabiliti dal Codice di diritto canonico e quelli definiti dall'Arcivescovo di Milano ai sensi del can. 1281.

Gli atti di amministrazione straordinaria nonché le alienazioni e gli atti peggiorativi di cui ai cann. 1291 e ss. devono essere posti nel rispetto delle prescritte autorizzazioni canoniche. La Congregazione dei Conservatori, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme previste dal diritto ecclesiastico, può delegare:

- a) al Presidente e/o al Segretario Generale l'amministrazione ordinaria, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- b) al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Segretario Generale particolari compiti, determinandone i limiti, nonché il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Resta fermo il potere della Congregazione dei Conservatori di impartire direttive e riservare a sé decisioni rientranti nelle materie delegate. È in ogni caso riservato alla Congregazione dei Conservatori:

- a) l'approvazione del Bilancio Preventivo, comprensivo degli impegni di carattere economico relativi al Piano di attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di cui all'art. 11, co. 3, lett. a;
- b) l'approvazione degli atti amministrativi che comportano un impegno economico ulteriore rispetto a quanto stabilito nel Bilancio Preventivo (con la possibilità di ricorrere alla procedura di urgenza di cui all'art. 22, lett. c);
- c) l'approvazione del Bilancio Consuntivo e della Relazione accompagnatoria;
- d) la valutazione dell'andamento gestionale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- e) l'approvazione delle variazioni del Patrimonio Culturale e non Culturale;
- f) l'elaborazione del parere da trasmettere all'Arcivescovo di Milano in occasione della nomina del Prefetto;
- g) il consenso richiesto in occasione della cooptazione dei nuovi Dottori e della nomina di Dottori Aggregati;
- h) la nomina, su proposta del Presidente, del Segretario Generale;
- i) l'assunzione, su proposta del Presidente e del Segretario Generale, del personale dipendente, determinandone le retribuzioni;
- j) l'adozione dei provvedimenti disciplinari di maggiore importanza.



Art. 20 - Riunioni

La Congregazione dei Conservatori è convocata dal Presidente con cadenza di norma bimestrale, con invio del relativo ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data fissata. Il Presidente deve convocare entro 15 giorni la Congregazione quando richiesto da almeno quattro membri: la richiesta deve contenere anche gli argomenti da trattare. Qualora il Presidente non vi provveda, i membri che hanno avanzato la richiesta possono convocare direttamente la Congregazione.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei Conservatori e per la validità delle delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è segreto quando la deliberazione concerne le persone.

Le riunioni della Congregazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario Generale devono, tuttavia, essere presenti nel luogo di convocazione, dove la riunione si considererà tenuta.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, senza diritto di voto.

La redazione del verbale delle riunioni è effettuata dal Segretario Generale; in sua assenza il Presidente può nominare di volta in volta un segretario, scelto anche al di fuori della Congregazione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

DEL PRESIDENTE DELLA CONGREGAZIONE DEI CONSERVATORI

Art. 21 - Nomina

Il Presidente della Congregazione dei Conservatori è scelto dall'Arcivescovo di Milano tra i componenti della Congregazione, sentito il Collegio dei Dottori. Il suo mandato scade con il termine del mandato della Congregazione dei Conservatori. Il Presidente può essere rinnovato più volte.

Il Prefetto non può essere nominato Presidente della Congregazione dei Conservatori.

Art. 22 - Competenze

Il Presidente della Congregazione dei Conservatori:

- a) ha la rappresentanza legale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- b) convoca e presiede la Congregazione dei Conservatori fissando l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) cura l'esecuzione delle delibere e adotta i provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla Congregazione per la ratifica nella riunione successiva;
- d) predispone, con il supporto del Segretario Generale e con l'assistenza del Prefetto, il progetto di Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all'approvazione della Congregazione dei Conservatori;
- e) predispone, con il supporto del Segretario Generale, il progetto di Bilancio Consuntivo e la Relazione Accompagnatoria;
- f) sottopone alla Congregazione la proposta di adozione di delibere aventi ad oggetto atti relativi ad attività non previste dal Bilancio Preventivo annuale;
- g) propone, sentito il Prefetto, la nomina e la revoca del Segretario Generale;
- h) propone l'affidamento di incarichi speciali ai singoli Conservatori o a terzi esperti.



DEL SEGRETARIO GENERALE

Art. 23 - Nomina

La Congregazione dei Conservatori, su proposta del Presidente (che a sua volta ha preventivamente sentito il Prefetto), nomina il Segretario Generale, scegliendolo al di fuori del Collegio dei Dottori e della Congregazione dei Conservatori e determinandone il compenso. Il Segretario resta in carica, salvo revoca, sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla sua nomina.

Art. 24 - Competenze

Il Segretario Generale è responsabile della struttura amministrativa, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Congregazione dei Conservatori e può essere invitato alle riunioni del Collegio dei Dottori (cf art. 10).

Svolge i compiti affidatigli in collaborazione con il Presidente, nel rispetto delle norme del presente Statuto e sulla base delle direttive ricevute dalla Congregazione dei Conservatori e dal Presidente stesso.

Il Segretario Generale:

- a) sovrintende allo svolgimento delle attività amministrative della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- b) assiste, dal punto di vista tecnico-amministrativo, alla realizzazione delle iniziative di carattere scientifico-culturale o promozionali (compresa la raccolta di fondi), mantenendo i necessari contatti con le istituzioni pubbliche e i privati;
- c) garantisce agli Organi il necessario supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle rispettive funzioni;
- d) provvede alla tempestiva informazione degli Organi in ordine all'andamento economico-finanziario della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e al rispetto delle previsioni contenute nel Bilancio Preventivo annuale;
- e) dirige il personale dipendente e cura i rapporti con lo stesso, sottoponendo alla Congregazione dei Conservatori le proposte di assunzione, nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari di maggior importanza;
- f) predispone i documenti necessari per l'elaborazione del progetto di Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- g) cura la tenuta dei libri contabili e l'archiviazione dei documenti.



DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 - Nomina

Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri nominati dall'Arcivescovo di Milano e sono così designati:

- a) uno dal Collegio dei Dottori,
- b) uno dalla Congregazione dei Conservatori,
- c) uno, con funzioni di Presidente, dall'Arcivescovo di Milano.

I Revisori durano in carica sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei revisori legali.

Art. 26 - Competenze

Al Collegio dei Revisori dei Conti compete il controllo della gestione della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e la verifica delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori deve redigere un parere circa il progetto di Bilancio Consuntivo e lo trasmette alla Congregazione dei Conservatori prima della riunione prevista per l'approvazione.

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 27 - Esercizio finanziario e Bilancio Consuntivo

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il progetto di Bilancio Consuntivo deve essere messo a disposizione dei membri della Congregazione dei Conservatori almeno 15 giorni prima della data della riunione convocata per la sua approvazione. La Congregazione dei Conservatori provvede all'approvazione del Bilancio Consuntivo e della Relazione accompagnatoria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 28 - Il Bilancio Preventivo

Il progetto del Bilancio Preventivo deve essere trasmesso alla Congregazione dei Conservatori almeno 15 giorni prima della data della riunione convocata entro il 30 novembre per la sua approvazione,

Gli organi della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, per quanto di competenza, devono agire nei limiti di quanto previsto dal Bilancio Preventivo e del Piano annuale di cui all'art. 11, co. 3, lett. a).

DELLA ACCADEMIA AMBROSIANA

Art 29 - L'Accademia Ambrosiana

All'interno della Veneranda Biblioteca Ambrosiana è costituita l'Accademia Ambrosiana, di cui è Gran Cancelliere l'Arcivescovo di Milano e Presidente il Prefetto della stessa Veneranda Biblioteca. L'Accademia ha un proprio Statuto approvato dall'Arcivescovo di Milano.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 30 - Modifiche e interpretazione delle norme statutarie

Le disposizioni di queste Norme, approvate dall'Arcivescovo di Milano, non potranno essere modificate, integrate o abrogate, se non con l'approvazione dello stesso Arcivescovo di Milano, al quale spetta, altresì, la loro interpretazione autentica.

